



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 marzo 2014 (17.03)  
(Or. en)**

**6821/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0015 (COD)**

---

**CODEC 523  
TRANS 82  
PE 110**

**NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 24-27 febbraio 2014)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, Izaskun BILBAO BARANDICA (ALDE, ES), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo (TRAN), una relazione sulla proposta in oggetto contenente 153 emendamenti (emendamenti 1-153).

Inoltre, sono stati presentati altri due emendamenti: l'emendamento 154, da un gruppo di 40 o più membri del Parlamento europeo, e l'emendamento 155 dal gruppo S&D.

## **II. DISCUSSIONE**

La discussione sulla proposta, che si è svolta il 25 febbraio 2014, è stata una discussione congiunta sulle sei proposte che costituiscono il quarto pacchetto ferroviario (lo spazio ferroviario europeo unico; l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri; l'interoperabilità del sistema ferroviario; sicurezza ferroviaria; l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) e norme comuni per la contabilità delle imprese ferroviarie). Una sintesi della discussione figura nel doc. 6815/14<sup>1</sup>.

## **III. VOTAZIONE**

Nella votazione sulla proposta, che ha avuto luogo il 26 febbraio 2014, il Parlamento europeo ha adottato 153 emendamenti.

Sono stati adottati tutti e 153 gli emendamenti della commissione. Non sono stati adottati altri emendamenti.

Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato insieme alla risoluzione legislativa.

---

<sup>1</sup> Cfr. anche i documenti 6816/14, 6822/14, 6829/14 e 6830/14.

**Interoperabilità del sistema ferroviario \*\*\*I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD))****(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0030),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, e gli articoli 170 e 171 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0027/2013),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti i pareri motivati inviati dal Seimas della Repubblica di Lituania e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013<sup>1</sup>,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2013<sup>2</sup>,
- visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>3</sup>,
- vista la lettera del 16 dicembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
- visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0033/2014),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali

---

<sup>1</sup> GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

<sup>2</sup> GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

<sup>3</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, è opportuno in particolare favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti ferroviarie nazionali, nonché l'accesso a tali reti, intraprendendo ogni azione che si riveli necessaria nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche.

#### *Emendamento*

(2) Per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne **e per conseguire l'obiettivo della coesione territoriale**, è opportuno in particolare favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti ferroviarie nazionali, nonché l'accesso a tali reti, **anche per i passeggeri con disabilità**, intraprendendo ogni azione che si riveli necessaria nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche.

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Il perseguimento dell'interoperabilità nel sistema ferroviario dell'Unione *deve* portare alla definizione di un livello ottimale di armonizzazione tecnica e consentire di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario **internazionale** all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi per la costruzione, il rinnovo, la ristrutturazione e il funzionamento del sistema ferroviario nell'Unione.

#### *Emendamento*

(3) Il perseguimento dell'interoperabilità nel sistema ferroviario dell'Unione *dovrebbe* portare alla definizione di un livello ottimale di armonizzazione tecnica e consentire di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi per la costruzione, il rinnovo, la ristrutturazione e il funzionamento del sistema ferroviario nell'Unione.

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 4

*Testo della Commissione*

(4) L'esercizio commerciale di treni lungo la rete ferroviaria richiede in particolare una forte compatibilità tra le caratteristiche dell'infrastruttura e quelle dei veicoli, ma anche un'efficace interconnessione dei sistemi di informazione e di comunicazione dei diversi gestori e delle diverse imprese ferroviarie. Da questa coerenza e da questa interconnessione dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità e il costo dei servizi e su questa coerenza e su questa interconnessione si basa principalmente l'interoperabilità del sistema ferroviario.

*Emendamento*

(4) L'esercizio commerciale di treni lungo la rete ferroviaria richiede in particolare una forte compatibilità tra le caratteristiche dell'infrastruttura e quelle dei veicoli, ma anche un'efficace interconnessione dei sistemi di informazione, di comunicazione **e di biglietteria** dei diversi gestori e delle diverse imprese ferroviarie. Da questa coerenza e da questa interconnessione dipendono il livello delle prestazioni, la sicurezza, la qualità e il costo dei servizi e su questa coerenza e su questa interconnessione si basa principalmente l'interoperabilità del sistema ferroviario.

**Emendamento 4**

**Proposta di direttiva  
Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) È opportuno che il quadro normativo ferroviario stabilisca responsabilità precise per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, salute e tutela dei consumatori applicabili alle reti ferroviarie .

*Emendamento*

(5) È opportuno che il quadro normativo ferroviario stabilisca responsabilità precise per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, salute e tutela dei consumatori, **nonché delle norme sociali**, applicabili alle reti ferroviarie.

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva  
Considerando 6**

*Testo della Commissione*

(6) Le normative nazionali, i regolamenti interni e le specifiche tecniche applicabili ai sistemi, ai sottosistemi e ai componenti ferroviari presentano rilevanti differenze dal momento che esse incorporano tecnologie proprie delle industrie nazionali e prescrivono dimensioni e dispositivi particolari, nonché caratteristiche speciali. Questa situazione ostacola soprattutto la circolazione dei treni in buone condizioni

*Emendamento*

(6) Le normative nazionali, i regolamenti interni e le specifiche tecniche applicabili ai sistemi, ai sottosistemi e ai componenti ferroviari presentano rilevanti differenze dal momento che esse incorporano tecnologie proprie delle industrie nazionali e prescrivono dimensioni e dispositivi particolari, nonché caratteristiche speciali. Questa situazione ostacola soprattutto la circolazione dei treni in buone condizioni

su tutto il territorio dell'Unione.

su tutto il territorio dell'Unione *e lo sfruttamento dei benefici della standardizzazione e delle economie di scala nel mercato unico.*

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Vista la portata e la complessità del sistema ferroviario, è risultato necessario, per motivi pratici, operare una sua scomposizione nei sottosistemi seguenti: infrastrutture, controllo-comando e segnalamento sui binari, controllo comando e segnalamento a bordo, energia, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico, manutenzione, applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci. Per ciascuno di questi sottosistemi occorre precisare i requisiti essenziali e determinare le specifiche tecniche necessarie, particolarmente per i componenti e le interfacce, al fine di soddisfare tali requisiti. Lo stesso sistema è scomposto in elementi fissi e mobili, che comprendono, da un lato, la rete composta di linee, stazioni e terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema, e, dall'altro, tutti i veicoli che circolano sulla rete. Pertanto, ai fini della presente direttiva, un veicolo è composto di un sottosistema ("materiale rotabile") e, ove opportuno, di altri sottosistemi (principalmente il sottosistema "controllo-comando e segnalamento" a bordo).

#### *Emendamento*

(23) Vista la portata e la complessità del sistema ferroviario, è risultato necessario, per motivi pratici, operare una sua scomposizione nei sottosistemi seguenti: infrastrutture, controllo-comando e segnalamento sui binari, controllo comando e segnalamento a bordo, energia, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico, manutenzione, applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci. Per ciascuno di questi sottosistemi occorre precisare i requisiti essenziali e determinare le specifiche tecniche necessarie, particolarmente per i componenti e le interfacce, al fine di soddisfare tali requisiti. Lo stesso sistema è scomposto in elementi fissi e mobili, che comprendono, da un lato, la rete composta di linee, stazioni e terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema, e, dall'altro, tutti i veicoli che circolano sulla rete. Pertanto, ai fini della presente direttiva, un veicolo è composto di un sottosistema ("materiale rotabile") e, ove opportuno, di altri sottosistemi (principalmente il sottosistema "controllo-comando e segnalamento" a bordo). *Anche se il sistema è suddiviso in diversi elementi, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (in appresso "l'Agenzia") dovrebbe mantenere una visione globale dello stesso, al fine di garantire la sicurezza e l'interoperabilità.*

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva

## Considerando 24

### *Testo della Commissione*

(24) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione è firmataria, definisce l'accessibilità quale uno dei suoi principi generali e invita i paesi firmatari ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l'accesso su base di uguaglianza con gli altri, anche elaborando e promulgando norme e orientamenti minimi in materia di accessibilità nonché monitorandone l'attuazione. L'accessibilità costituisce quindi un requisito importante per l'interoperabilità del sistema ferroviario.

### *Emendamento*

(24) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione è firmataria, definisce l'accessibilità quale uno dei suoi principi generali e invita i paesi firmatari ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l'accesso su base di uguaglianza con gli altri, anche elaborando e promulgando norme e orientamenti minimi in materia di accessibilità nonché monitorandone l'attuazione. L'accessibilità ***per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta*** costituisce quindi un requisito importante per l'interoperabilità del sistema ferroviario, ***in linea con la normativa dell'Unione sui passeggeri a mobilità ridotta.***

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 26

### *Testo della Commissione*

(26) Le STI hanno un impatto anche sulle condizioni di utilizzo del trasporto ferroviario da parte degli utenti e, quindi, occorre consultarli sugli aspetti che li riguardano.

### *Emendamento*

(26) Le STI hanno un impatto anche sulle condizioni di utilizzo del trasporto ferroviario da parte degli utenti e, quindi, occorre consultarli sugli aspetti che li riguardano, ***comprese le associazioni di persone con disabilità.***

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 39 bis (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

***(39 bis) Al fine di creare uno spazio ferroviario europeo unico, ridurre i costi e la durata delle procedure di autorizzazione e migliorare la sicurezza ferroviaria, è opportuno che le procedure di autorizzazione siano razionalizzate e***



*armonizzate a livello dell'Unione. Ciò richiede una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra l'Agenzia e le autorità nazionali per la sicurezza durante il periodo transitorio.*

*L'Agenzia dovrebbe sfruttare le preziose competenze, conoscenze ed esperienze locali delle autorità nazionali di sicurezza. Essa dovrebbe delegare specifici compiti e responsabilità alle autorità nazionali di sicurezza in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 22 bis, ma dovrebbe adottare le decisioni finali per tutte le procedure di autorizzazione.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 40**

#### *Testo della Commissione*

(40) Al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia, è opportuno registrare i riferimenti relativi alle autorizzazioni *d'immissione* del veicolo *sul mercato* insieme agli altri dati concernenti il veicolo.

#### *Emendamento*

(40) Al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia, è opportuno registrare i riferimenti relativi alle autorizzazioni del veicolo insieme agli altri dati concernenti il veicolo.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 41**

#### *Testo della Commissione*

(41) È *necessario* che le STI specifichino le procedure per verificare la compatibilità tra i veicoli e la rete *dopo il rilascio dell'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato e prima della decisione di messa in servizio.*

#### *Emendamento*

(41) È *opportuno* che le STI specifichino le procedure per verificare la compatibilità tra i veicoli e la rete *prima dell'avvio di una nuova utilizzazione.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 46 bis (nuovo)**

**(46 bis) È opportuno che le misure normative siano integrate da iniziative intese a fornire sostegno finanziario alle tecnologie innovative e interoperabili nel settore ferroviario, come per esempio il progetto "Shift2Rail".**

### Emendamento 13

#### Proposta di direttiva Considerando 48

##### Testo della Commissione

(48) Al fine di modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea *deve essere delegato* alla Commissione per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II relativo alla ripartizione del sistema ferroviario in sottosistemi e alla descrizione di tali sottosistemi, al contenuto delle STI e alle modifiche delle stesse, comprese le modifiche necessarie a colmare le carenze delle STI. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione *deve* provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

##### Emendamento

(48) Al fine di modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, *dovrebbe essere delegato alla Commissione* il potere di adottare atti *conformemente* all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato II relativo alla ripartizione del sistema ferroviario in sottosistemi e alla descrizione di tali sottosistemi, al contenuto delle STI e alle modifiche delle stesse, comprese le modifiche necessarie a colmare le carenze delle STI, ***l'ambito di applicazione e al contenuto della dichiarazione "CE" di conformità e di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, le procedure di verifica per i sottosistemi, compresi i principi generali, il contenuto, la procedura e i documenti relativi alla procedura "CE" di verifica, e la procedura di verifica nel caso delle norme nazionali.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione *dovrebbe* provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 51

#### *Testo della Commissione*

(51) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, *è opportuno conferire* alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai seguenti aspetti: il contenuto del fascicolo che accompagna la richiesta di non applicazione di una o più STI o di parte di esse; i dettagli, il formato e le modalità di trasmissione di tale fascicolo; ***l'ambito di applicazione e il contenuto della*** dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, ***il formato della stessa e i dettagli delle informazioni in essa contenute***; la classificazione delle norme nazionali notificate in diversi gruppi allo scopo di facilitare le verifiche di compatibilità tra attrezzature fisse e mobili; ***le procedure di verifica per i sottosistemi, compresi i principi generali, il contenuto, la procedura e i documenti relativi alla procedura "CE" di verifica e alla procedura di verifica nel caso delle norme nazionali***; i modelli per la dichiarazione "CE" di verifica e per la dichiarazione di verifica nel caso delle norme nazionali e i modelli per i documenti del fascicolo tecnico che deve corredare la dichiarazione di verifica; le specifiche comuni relative al contenuto, al formato dei dati, all'architettura funzionale e tecnica, alle modalità operative e alle norme per l'introduzione e la consultazione dei dati del registro dell'infrastruttura. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>13</sup>.

#### *Emendamento*

(51) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, *dovrebbero essere attribuite* alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai seguenti aspetti: il contenuto del fascicolo che accompagna la richiesta di non applicazione di una o più STI o di parte di esse; i dettagli, il formato e le modalità di trasmissione di tale fascicolo; ***il formato e i dettagli delle informazioni contenute nella*** dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità; la classificazione delle norme nazionali notificate in diversi gruppi allo scopo di facilitare le verifiche di compatibilità tra attrezzature fisse e mobili; i modelli per la dichiarazione "CE" di verifica e per la dichiarazione di verifica nel caso delle norme nazionali e i modelli per i documenti del fascicolo tecnico che deve corredare la dichiarazione di verifica; le specifiche comuni relative al contenuto, al formato dei dati, all'architettura funzionale e tecnica, alle modalità operative e alle norme per l'introduzione e la consultazione dei dati del registro dell'infrastruttura. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>13</sup>.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La presente direttiva stabilisce le condizioni da soddisfare per realizzare nel territorio dell'Unione l'interoperabilità del sistema ferroviario, in modo compatibile con le disposizioni della direttiva [.../...sulla sicurezza delle ferrovie nell'Unione] . Dette condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio e alla manutenzione del sistema.

#### *Emendamento*

1. La presente direttiva stabilisce le condizioni da soddisfare per realizzare nel territorio dell'Unione l'interoperabilità del sistema ferroviario, in modo compatibile con le disposizioni della direttiva [.../...sulla sicurezza delle ferrovie nell'Unione] . Dette condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio e alla manutenzione del sistema. ***Il perseguimento di tale obiettivo comporta necessariamente la determinazione di un livello ottimale di armonizzazione tecnica, che consenta di contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi di costruzione, rinnovo, ristrutturazione e funzionamento del sistema ferroviario nell'Unione.***

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

3. ***I seguenti sistemi sono esclusi*** dall'ambito di applicazione ***della*** presente direttiva:

#### *Emendamento*

3. ***Gli Stati membri possono escludere*** dall'ambito di applicazione ***delle misure che attuano la*** presente direttiva:

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva

## Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) metropolitane, tram e sistemi di trasporto leggero su rotaia;

*Emendamento*

a) metropolitane, tram, **tram-treni** e sistemi di trasporto leggero su rotaia;

## Emendamento 19

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) le infrastrutture ferroviarie private nonché i veicoli utilizzati solo su tali infrastrutture, qualora siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di trasporto merci;***

## Emendamento 20

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b ter) le infrastrutture e i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico.***

## Emendamento 21

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito d'applicazione delle misure che attuano la presente direttiva:***

***soppresso***

***a) le infrastrutture ferroviarie private nonché i veicoli utilizzati solo su tali infrastrutture, qualora siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di trasporto merci;***

*b) le infrastrutture e i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico.*

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 1

##### *Testo della Commissione*

1) "sistema ferroviario dell'Unione ": gli elementi elencati all'allegato I;

##### *Emendamento*

1) "sistema ferroviario dell'Unione": gli elementi ***dei sistemi ferroviari convenzionali e ad alta velocità*** elencati all'allegato I, ***punti 1 e 2***;

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 2

##### *Testo della Commissione*

2) "interoperabilità": la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni effettuando le prestazioni specificate.

##### *Emendamento*

2) "interoperabilità": la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni effettuando le prestazioni specificate. ***Tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche e operative che devono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali***;

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 3

##### *Testo della Commissione*

3) "veicolo": veicolo ferroviario ***atto a circolare*** con ***le proprie*** ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione, ***in una composizione fissa o variabile***. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali ***e funzionali***;

##### *Emendamento*

3) "veicolo": veicolo ferroviario ***adibito alla circolazione*** con ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione; il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali;

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis) "sottosistema mobile": il sottosistema materiale rotabile, il sottosistema controllo-comando e segnalamento a bordo e il veicolo, se è composto di un sottosistema;**

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 bis) "organismo di valutazione della conformità": un organismo notificato o designato responsabile delle attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; un organismo di valutazione della conformità è classificato come "organismo notificato" a seguito della notifica della sua esistenza da parte di uno Stato membro; un organismo di valutazione della conformità è classificato come "organismo designato" a seguito della sua designazione da parte di uno Stato membro;**

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 12

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

12) "ristrutturazione": lavori di modifica di un sottosistema o di una sua parte che comportano una modifica della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica, qualora detta documentazione sia presente, e che migliorano l'insieme delle prestazioni del

12) "ristrutturazione": lavori **importanti** di modifica di un sottosistema o di una sua parte che comportano una modifica della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica, qualora detta documentazione sia presente, e che migliorano l'insieme delle prestazioni del

sottosistema;

sottosistema; ***qualora si debbano effettuare lavori di modifica di un sottosistema o di un veicolo, la pertinente STI specifica se tali lavori debbano essere classificati come importanti e, se lo sono, le ragioni di tale classificazione;***

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 13

#### *Testo della Commissione*

13) "rinnovo": lavori di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;

#### *Emendamento*

13) "rinnovo": lavori ***importanti*** di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema; ***qualora si debbano effettuare lavori di sostituzione di un sottosistema o di un veicolo, la pertinente STI specifica se tali lavori debbano essere classificati come importanti e, se lo sono, le ragioni di tale classificazione;***

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 17

#### *Testo della Commissione*

17) "ente appaltante": ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e/o la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema. L'ente può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore, oppure un concessionario incaricato della messa in servizio di un progetto;

#### *Emendamento*

17) "ente appaltante": ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e/o la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema. L'ente può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore, oppure un ***soggetto responsabile della manutenzione*** o un concessionario incaricato della messa in servizio di un progetto;

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 18

#### *Testo della Commissione*

18) "detentore": il soggetto o l'entità che

#### *Emendamento*

18) "detentore": il soggetto o l'entità che



utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale **nel registro** di immatricolazione **nazionale** di cui **all'articolo 43**: può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;

utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale **nei registri** di immatricolazione di cui **agli articoli 43 e 43 bis**: può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;

### Emendamento 32

#### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**18 bis) "proprietario": il soggetto o l'entità che possiede il veicolo ed è iscritto in quanto tale nei registri di immatricolazione di cui agli articoli 43 e 43 bis;**

### Emendamento 33

#### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 26

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

26) "norme nazionali": tutte le norme vincolanti contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria o obblighi tecnici, prescritte a livello di Stato membro e applicabili **alle imprese** ferroviarie, indipendentemente dall'organismo che le emana;

26) "norme nazionali": tutte le norme vincolanti **notificate da uno Stato membro** contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria o obblighi tecnici, prescritte a livello di Stato membro e applicabili **agli attori** ferroviari, indipendentemente dall'organismo che le emana;

### Emendamento 34

#### Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 27 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**27 bis) "settore d'impiego": una o più reti all'interno dell'Unione, sia in uno Stato membro sia in un gruppo di Stati membri, su cui un veicolo è tecnicamente compatibile conformemente alla sua documentazione tecnica;**

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 27 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**27 ter) "rete ferroviaria isolata": la rete ferroviaria di uno Stato membro, o parte di essa, con uno scartamento dei binari di 1520 mm, separata dal punto di vista geografico o tecnico dalla rete europea con scartamento nominale standard (1435 mm – in appresso "scartamento standard") e ben integrata nella rete ferroviaria con scartamento di 1520 mm insieme a paesi terzi, ma isolata dalla rete standard dell'Unione;**

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 28

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

28) "strumenti di conformità accettabili": pareri non vincolanti emessi dall'Agenzia per definire i metodi atti a stabilire il rispetto dei requisiti essenziali;

28) "strumenti di conformità accettabili": pareri non vincolanti emessi dall'Agenzia per definire i metodi atti a stabilire il rispetto dei requisiti essenziali, **allo scopo di compensare temporaneamente le lacune di una STI fino alla modifica della stessa;**

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**28 bis) "strumenti di conformità nazionali accettabili ": altri strumenti di conformità emessi in uno Stato membro che, essendo rispettati, conferiscono una presunzione di conformità con la sezione pertinente delle norme nazionali; detti strumenti di conformità nazionali accettabili sono notificati all'Agenzia;**

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 31

##### *Testo della Commissione*

31) "mandatario" persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

##### *Emendamento*

31) "mandatario": **una** persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante **o da un ente appaltante** un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 32

##### *Testo della Commissione*

32) "specifica tecnica", un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;

##### *Emendamento*

32) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, **un sottosistema**, un processo o un servizio devono soddisfare;

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 37

##### *Testo della Commissione*

37) "persona **disabile** e a mobilità ridotta": tutte le persone che hanno una menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale, permanente o temporanea, che, interagendo con altre barriere, può ostacolare il pieno ed efficace utilizzo dei trasporti su base di uguaglianza con gli altri passeggeri, o la cui mobilità nell'utilizzo dei mezzi di trasporto è ridotta a causa dell'età;

##### *Emendamento*

37) "persona **con disabilità** e **persona** a mobilità ridotta": tutte le persone che hanno una menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale, permanente o temporanea, che, interagendo con altre barriere, può ostacolare il pieno ed efficace utilizzo dei trasporti su base di uguaglianza con gli altri passeggeri, o la cui mobilità nell'utilizzo dei mezzi di trasporto è ridotta a causa dell'età, **e che necessitano pertanto di un adeguamento dei servizi**;

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis. Nessuno può essere discriminato, direttamente o indirettamente, a causa di una disabilità. Al fine di garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano godere dei vantaggi derivanti dalla creazione di uno spazio senza frontiere interne, gli Stati membri assicurano che il sistema ferroviario sia privo di barriere.**

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. I sottosistemi **devono essere** conformi alle STI vigenti al momento della **loro messa in servizio, del loro rinnovamento o della loro ristrutturazione, conformemente alla presente direttiva; tale** conformità **deve essere** costantemente **garantita** durante l'esercizio di ciascun sottosistema.

*Emendamento*

3. I sottosistemi **fissi sono** conformi alle STI vigenti al momento della **prima nomina di un organismo notificato e, al più tardi, al momento della concessione delle licenze di costruzione. I veicoli sono conformi alle STI e rispettano le norme nazionali in vigore al momento della prima nomina di un organismo notificato; la** conformità **e il rispetto suddetti sono** costantemente **garantiti** durante l'esercizio di ciascun sottosistema.

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) determina i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario;

*Emendamento*

d) determina i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario, **ivi compresa l'identificazione dei pezzi di ricambio ferroviari da standardizzare a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>. L'elenco dei pezzi di**

*ricambio da standardizzare, comprensivo dei pezzi esistenti, è incluso in ciascuna STI.*

---

*<sup>1bis</sup> Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L [...] del [...], pag. [...]).*

## Emendamento 44

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) indica la strategia di applicazione delle STI, precisando in particolare le tappe da superare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato delle STI compresa la fissazione di termini per il completamento di tali tappe, *ove necessario*;

##### *Emendamento*

f) indica la strategia di applicazione delle STI, precisando in particolare le tappe da superare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato delle STI, compresa la fissazione di termini per il completamento di tali tappe. ***Il calendario che definisce le tappe è vincolato a una valutazione che analizzi i prevedibili costi e i benefici della sua attuazione e le ripercussioni previste per gli operatori e gli agenti economici interessati***;

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera i

##### *Testo della Commissione*

i) indica i parametri ***che l'impresa ferroviaria deve verificare e le procedure da applicare per verificare detti parametri in seguito al rilascio dell'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato e prima della decisione di messa in servizio***, onde garantire la compatibilità tra i veicoli e le linee su cui tali veicoli saranno operativi;

##### *Emendamento*

i) indica i parametri ***da*** verificare onde garantire la compatibilità tra i veicoli e le linee su cui tali veicoli saranno operativi;

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i bis) indica i parametri specifici da verificare e fornisce le descrizioni per il rinnovo, il miglioramento o la sostituzione di pezzi di ricambio o componenti di interoperabilità da effettuare nel rispetto dell'articolo 21, paragrafo 3.***

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. L'elaborazione, l'adozione e la revisione di ciascuna STI (compresi i parametri fondamentali) tengono conto dei prevedibili costi e vantaggi di tutte le soluzioni tecniche considerate nonché delle interfacce tra di esse, allo scopo di individuare e attuare le soluzioni più vantaggiose.***

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) L'Agenzia elabora quindi il progetto di STI a partire da questi parametri fondamentali. Eventualmente l'Agenzia tiene conto del progresso tecnico, dei lavori di normalizzazione già effettuati, dei gruppi di lavoro già istituiti e dei lavori di ricerca riconosciuti.

Al progetto di STI viene acclusa un'analisi globale dei costi e dei vantaggi prevedibili dell'attuazione delle STI; tale valutazione indica l'impatto previsto per tutti gli operatori e gli agenti economici interessati.

b) L'Agenzia elabora quindi il progetto di STI a partire da questi parametri fondamentali. Eventualmente l'Agenzia tiene conto del progresso tecnico, dei lavori di normalizzazione già effettuati, dei gruppi di lavoro già istituiti e dei lavori di ricerca riconosciuti.

Al progetto di STI viene acclusa un'analisi globale dei costi e dei vantaggi prevedibili dell'attuazione delle STI; tale valutazione indica l'impatto previsto per tutti gli operatori e gli agenti economici interessati

*e tiene debitamente conto dei requisiti della direttiva .../... sulla sicurezza delle ferrovie nell'Unione europea. Gli Stati membri partecipano a tale valutazione fornendo, se del caso, i dati richiesti.*

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. **Durante i** lavori preparatori sulle STI la Commissione può formulare qualsiasi mandato o raccomandazione utile riguardante la progettazione della STI e la valutazione dei costi e dei benefici. In particolare, la Commissione può chiedere che vengano esaminate soluzioni alternative e che l'analisi dei costi e dei benefici di dette soluzioni alternative figuri nella relazione allegata al progetto di STI.

#### *Emendamento*

4. **Il comitato di cui all'articolo 48 è regolarmente informato in merito ai** lavori preparatori sulle STI. **Durante i lavori** la Commissione può, **su richiesta del comitato**, formulare qualsiasi mandato o raccomandazione utile riguardante la progettazione della STI e la valutazione dei costi e dei benefici. In particolare, la Commissione può chiedere, **su richiesta di uno Stato membro**, che vengano esaminate soluzioni alternative e che l'analisi dei costi e dei benefici di dette soluzioni alternative figuri nella relazione allegata al progetto di STI.

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Secondo l'articolo 6 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sull'Agenzia], l'Agenzia redige e aggiorna regolarmente l'elenco delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni da consultare . L'elenco può essere riesaminato e aggiornato su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

#### *Emendamento*

7. Secondo l'articolo 6 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sull'Agenzia], l'Agenzia redige e aggiorna regolarmente l'elenco delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni da consultare . L'elenco **include obbligatoriamente le associazioni e gli organismi rappresentativi di tutti gli Stati membri e** può essere riesaminato e aggiornato su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 8

##### *Testo della Commissione*

8. L'elaborazione, l'adozione e la revisione delle STI tengono conto del parere delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera g). A tal fine, l'Agenzia consulta le parti sociali prima di presentare alla Commissione le raccomandazioni relative alle STI e alle loro modifiche. Le parti sociali sono consultate in seno al comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo<sup>15</sup>. Le parti sociali esprimono il loro parere entro un termine di tre mesi.

---

<sup>15</sup> GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

##### *Emendamento*

8. L'elaborazione, l'adozione e la revisione delle STI tengono conto del parere delle parti sociali ***rappresentative di tutti gli Stati membri*** per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera g), ***nonché in ogni altra STI che riguardi direttamente o indirettamente il personale interessato***. A tal fine, l'Agenzia consulta le parti sociali prima di presentare alla Commissione le raccomandazioni relative alle STI e alle loro modifiche. Le parti sociali sono consultate in seno al comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo<sup>15</sup>. Le parti sociali esprimono il loro parere entro un termine di tre mesi.

---

<sup>15</sup> GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***3 bis. Un membro della rete di organismi rappresentativi può agire in qualità di richiedente per chiedere pareri sulle carenze delle STI tramite la Commissione. Il ricorrente è informato della decisione adottata. La Commissione fornisce una motivazione dell'eventuale rifiuto.***



## Emendamento 53

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di esso, nel caso in cui l'applicazione delle STI comprometterebbe la redditività economica del progetto;

##### *Emendamento*

c) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di esso, nel caso in cui l'applicazione delle STI comprometterebbe **gravemente** la redditività economica del progetto;

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) siano usati nel loro **campo di** impiego conformemente alla loro destinazione e siano installati e sottoposti a corretta manutenzione.

##### *Emendamento*

b) siano usati nel loro **settore d'**impiego conformemente alla loro destinazione **in linea con il settore d'impiego definito a norma dell'articolo 2, punto 27 bis**, e siano installati e sottoposti a corretta manutenzione.

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

2. Agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e sulla base della presente direttiva, vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità in vista del loro impiego per il sistema ferroviario quando gli stessi soddisfano le disposizioni della presente direttiva. In particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione "CE" di conformità o di idoneità all'impiego.

##### *Emendamento*

2. Agli Stati membri non è consentito, sul loro territorio e sulla base della presente direttiva, vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità in vista del loro impiego per il sistema ferroviario quando gli stessi soddisfano le disposizioni della presente direttiva. In particolare, essi non possono esigere verifiche che sono già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione "CE" di conformità o di idoneità all'impiego.

***Agli Stati membri non è consentito vietare, limitare od ostacolare la messa in***

*servizio di componenti di interoperabilità che sono stati riconosciuti per il settore d'impiego cui sono destinati, se tale settore si trova sul loro territorio.*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione *stabilisce, mediante atti di esecuzione*, l'ambito di applicazione e il contenuto della dichiarazione CE di conformità e di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, *il suo formato e i dettagli delle informazioni in essa contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.*

##### *Emendamento*

La Commissione *ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 per quanto riguarda* l'ambito di applicazione e il contenuto della dichiarazione CE di conformità e di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità.

## **Emendamento 57**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*2 bis. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato e i dettagli delle informazioni contenute nella dichiarazione CE di conformità e di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

2. *La Commissione consulta al più presto le parti interessate. Se, dopo la*

2. *L'Agenzia, su mandato della Commissione, avvia la procedura di*

consultazione, **la Commissione** constata **che** la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa. **Se, dopo la consultazione, la Commissione constata che la misura non è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa,** nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione.

**consultazione con** le parti interessate **immediatamente e in ogni caso entro 20 giorni. A seguito di tale consultazione, l'Agenzia** constata **se** la misura è giustificata. **L'Agenzia** ne informa immediatamente **la Commissione e** lo Stato membro che ha preso l'iniziativa **a tale riguardo,** nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione.

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

**4. La Commissione verifica che gli Stati membri siano informati in merito allo svolgimento ed ai risultati della procedura.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri e l'Agenzia considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione "CE" di verifica.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri e l'Agenzia considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti, **secondo i casi,** della dichiarazione "CE" di verifica **redatta con riferimento alle STI conformemente all'articolo 15, o della dichiarazione di verifica redatta nel caso delle norme nazionali notificate conformemente all'articolo 15 bis, o di entrambe.**

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. La verifica dell'interoperabilità, nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale, costitutivo del sistema ferroviario, è compiuta con riferimento alle STI, nonché alle norme nazionali notificate conformemente al paragrafo 3 .**

**soppresso**

#### **Emendamento 62**

**Proposta di direttiva  
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. La decisione di rilasciare un'autorizzazione si basa sulle STI e sulle norme nazionali notificate applicabili al momento della presentazione della domanda.**

#### **Emendamento 63**

**Proposta di direttiva  
Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri stilano, per ogni sottosistema, un elenco delle norme nazionali in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali nei seguenti casi :

3. Gli Stati membri stilano, per ogni sottosistema, un elenco delle norme nazionali in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali **e/o degli strumenti di conformità nazionali accettabili** nei seguenti casi:

#### **Emendamento 64**

**Proposta di direttiva  
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**d bis) in caso di reti e veicoli non contemplati dalle STI;**

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d ter) per motivi di sicurezza specifici ad uno o più Stati membri, a condizione che siano dimostrati e fatte salve le prerogative dell'Agenzia.*

## Emendamento 66

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle norme nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3:

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione *e all'Agenzia* l'elenco delle norme nazionali *in vigore* di cui all'articolo 13, paragrafo 3, *nei seguenti casi*:

## Emendamento 67

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) ogniqualvolta l'elenco delle norme è modificato, *o*

a) ogniqualvolta l'elenco delle norme è modificato,

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) *dopo che una* richiesta di non applicazione della STI è stata presentata a norma dell'articolo 7, *o*

b) *quando una* richiesta di non applicazione della STI è stata presentata a norma dell'articolo 7,

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) qualora la o le norme nazionali non siano state ancora notificate alla data di entrata in vigore della presente direttiva.***

## **Emendamento 70**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali norme nazionali esistenti che non sono state notificate entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.***

## **Emendamento 71**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri trasmettono il testo integrale delle norme nazionali esistenti ***all'Agenzia e alla Commissione*** attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sull'Agenzia].

2. Gli Stati membri trasmettono il testo integrale delle norme nazionali esistenti attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sull'Agenzia].

## **Emendamento 72**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Se uno Stato membro intende introdurre una nuova norma nazionale, ne trasmette il progetto all'Agenzia e alla Commissione attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento

4. Se uno Stato membro intende introdurre una nuova norma nazionale, ne trasmette il progetto all'Agenzia e alla Commissione ***affinché lo esaminino almeno tre mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore della nuova norma proposta, indicando il motivo della sua***

sull'Agenzia].

*introduzione, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sull'Agenzia] attraverso il sistema informatico appropriato, a norma dell'articolo 23 del suddetto regolamento.*

## **Emendamento 73**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. In caso di notifica di una norma nazionale nuova o esistente, gli Stati membri dimostrano la necessità di tale norma al fine di soddisfare un requisito essenziale non già contemplato dalla pertinente STI. Agli Stati membri non è consentito notificare alcuna norma nazionale senza motivare tale necessità.*

*L'Agenzia ha due mesi di tempo per esaminare il progetto di norma e formulare una raccomandazione alla Commissione. La Commissione approva o respinge il progetto di norma. Solo in caso di misure preventive urgenti, gli Stati membri possono adottare e applicare immediatamente una nuova norma, che ha una validità di due mesi. Se tale norma interessa più Stati membri, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia e con le autorità nazionali di sicurezza, coordina l'armonizzazione della norma a livello dell'Unione.*

## **Emendamento 74**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 8 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la classificazione delle norme nazionali notificate in diversi gruppi, allo scopo di facilitare le verifiche di compatibilità tra attrezzature fisse e mobili. Tali atti di esecuzione sono adottati

1. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la classificazione delle norme nazionali notificate in diversi gruppi, allo scopo di facilitare *il riconoscimento transnazionale in diversi Stati membri* e le verifiche di compatibilità

secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.

tra attrezzature fisse e mobili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3. ***L'Agenzia classifica, in base agli atti di esecuzione specificati, le norme nazionali notificate a norma del presente articolo e pubblica il registro corrispondente. Tale registro elenca anche eventuali strumenti di conformità nazionali accettabili.***

## Emendamento 75

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il compito dell'organismo di valutazione della conformità notificato, incaricato della verifica "CE" di un sottosistema, inizia nella fase di progettazione e abbraccia tutto il periodo di costruzione fino alla fase di omologazione, precedente l'entrata in servizio del sottosistema. Esso ***può comprendere*** anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e nei registri di cui agli articoli 44 e 45.

#### *Emendamento*

2. Il compito dell'organismo di valutazione della conformità notificato, incaricato della verifica "CE" di un sottosistema, inizia nella fase di progettazione e abbraccia tutto il periodo di costruzione fino alla fase di omologazione, precedente l'entrata in servizio del sottosistema. Esso ***comprende*** anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e nei registri di cui agli articoli 44 e 45.

## Emendamento 76

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Tutte le ***modifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 3 che hanno ripercussioni sulle verifiche svolte*** implicano la necessità di stabilire una nuova dichiarazione "CE" di verifica.

#### *Emendamento*

4. Tutte le ***ristrutturazioni*** implicano la necessità di stabilire una nuova dichiarazione "CE" di verifica.



## **Emendamento 77**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 15 bis**

***Procedura per la redazione della  
dichiarazione di verifica con riferimento  
alle norme nazionali***

***Le procedure per la redazione della  
dichiarazione "CE" di verifica di cui  
all'articolo 15 si applicano anche, se del  
caso, per la redazione della dichiarazione  
di verifica nel caso delle norme nazionali.***

***Gli Stati membri designano gli organismi  
incaricati di espletare la procedura di  
verifica nel caso delle norme nazionali  
conformemente al capo VI.***

## **Emendamento 78**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7. La Commissione stabilisce, mediante  
atti di esecuzione:***

***soppresso***

***a) le procedure di verifica per i  
sottosistemi, compresi i principi generali,  
il contenuto, la procedura e i documenti  
relativi alla procedura "CE" di verifica e  
alla procedura di verifica nel caso delle  
norme nazionali;***

***b) i modelli per la dichiarazione "CE" di  
verifica e per la dichiarazione di verifica  
nel caso delle norme nazionali nonché i  
modelli per i documenti del fascicolo  
tecnico che deve integrare la  
dichiarazione di verifica.***

***Tali atti di esecuzione sono adottati  
secondo la procedura d'esame di cui  
all'articolo 48, paragrafo 3.***

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 al fine di istituire le procedure di verifica per i sottosistemi, compresi i principi generali, il contenuto, la procedura e i documenti relativi alla procedura "CE" di verifica e alla procedura di verifica nel caso delle norme nazionali.**

## Emendamento 80

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 7 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 ter. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i modelli per la dichiarazione "CE" di verifica e per la dichiarazione di verifica nel caso delle norme nazionali nonché i modelli per i documenti da inserire nel fascicolo tecnico che deve integrare la dichiarazione di verifica.**

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.**

## Emendamento 81

### Proposta di direttiva

#### Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Ciascuna autorità nazionale di sicurezza autorizza la messa in servizio dei sottosistemi energia e infrastruttura **che sono** installati o gestiti sul territorio dello Stato membro di appartenenza.

2. Ciascuna autorità nazionale di sicurezza autorizza la messa in servizio dei sottosistemi energia e infrastruttura **nonché dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento sui binari non inclusi nel Sistema europeo di gestione del traffico**

*ferroviario (ERTMS) installati o gestiti sul territorio dello Stato membro di appartenenza. Le autorità nazionali di sicurezza tengono in considerazione il parere dell'Agenzia quando sono interessati corridoi o sezioni transfrontaliere delle TEN-T.*

*L'Agenzia autorizza infrastrutture transfrontaliere con un gestore unico dell'infrastruttura.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

*L'Agenzia decide dell'autorizzazione della messa in servizio dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento sui binari installati o gestiti in tutta l'Unione.*

##### *Emendamento*

*L'Agenzia autorizza il sistema ERTMS in stretta collaborazione con le autorità nazionali di sicurezza. Prima che l'Agenzia autorizzi il sistema ERTMS, le autorità nazionali di sicurezza sono competenti a verificare la compatibilità operativa con le reti nazionali. L'Agenzia assicura l'applicazione uniforme del sistema ERTMS nell'Unione.*

## **Emendamento 83**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*2 bis. Nel caso del sistema ERTMS, l'Agenzia consulta l'autorità nazionale di sicurezza interessata entro un mese dal ricevimento della domanda completa, al fine di garantire uno sviluppo coerente del sistema ERTMS all'interno dell'Unione. L'autorità nazionale di sicurezza emette entro due mesi un parere per l'Agenzia riguardo alla compatibilità tecnica e operativa del sottosistema con i veicoli destinati a circolare sulla parte pertinente della rete. L'Agenzia tiene conto, per quanto possibile, di tale parere prima di rilasciare l'autorizzazione e, in*

*caso di dissenso, ne informa l'autorità nazionale di sicurezza esponendo le proprie ragioni. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi dell'Agenzia quale autorità di sistema ai sensi del capo 6 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sull'Agenzia].*

*Quando l'Agenzia non concorda con una valutazione negativa effettuata da un'autorità nazionale di sicurezza, ne informa l'autorità in questione, motivando il proprio dissenso. L'Agenzia e l'autorità nazionale di sicurezza cooperano al fine di raggiungere una valutazione reciprocamente accettabile. Se ritenuto necessario su decisione dell'Agenzia e dell'autorità nazionale di sicurezza, tale processo include anche il richiedente. Se non è possibile trovare una valutazione reciprocamente accettabile entro un mese dalla data in cui l'Agenzia ha informato l'autorità nazionale di sicurezza del proprio dissenso, l'Agenzia adotta una decisione definitiva a meno che l'autorità di sicurezza abbia presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sull'Agenzia]. La commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'Agenzia entro un mese dalla richiesta dell'autorità nazionale di sicurezza.*

*L'eventuale decisione di rifiutare la domanda di autorizzazione per la messa in servizio di impianti fissi è debitamente motivata dall'Agenzia. Il richiedente può, entro un mese dal ricevimento della decisione negativa, presentare la richiesta che l'Agenzia riesamini la sua decisione. Tale richiesta è accompagnata da una motivazione. L'Agenzia dispone di un termine di due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di riesame per confermare o riformare la propria decisione. Se la decisione negativa dell'Agenzia è confermata, il richiedente può presentare ricorso alla commissione di ricorso prevista dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento*

*sull'Agenzia].*

#### **Emendamento 84**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) della dichiarazione di verifica nel caso delle norme nazionali.*

#### **Emendamento 85**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente, l'Agenzia o l'autorità nazionale di sicurezza, in funzione di quale sia l'autorità competente, informa il richiedente che il fascicolo è completo o chiede le pertinenti informazioni supplementari, fissando un termine ragionevole per la trasmissione di tali informazioni.*

#### **Emendamento 86**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 18 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente, il richiedente presenta all'autorità nazionale di sicurezza, per i sottosistemi energia e infrastruttura, ovvero all'Agenzia, **per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento sui binari, un fascicolo con la descrizione del progetto**. L'autorità nazionale di sicurezza o l'Agenzia esamina il fascicolo e decide, in base ai criteri stabiliti al paragrafo 5, se sia necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio. L'autorità nazionale di sicurezza e l'Agenzia decidono entro un

4. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente, il richiedente presenta **un fascicolo con la descrizione del progetto** all'autorità nazionale di sicurezza, per i sottosistemi energia e infrastruttura **nonché per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento sui binari non inclusi nel sistema ERTMS**, ovvero all'Agenzia, **per il sistema ERTMS e per le infrastrutture transfrontaliere con un gestore unico dell'infrastruttura**. L'autorità nazionale di sicurezza o l'Agenzia esamina il fascicolo e decide, in

termine ragionevole prestabilito, e comunque entro **quattro** mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.

base ai criteri stabiliti al paragrafo 5, se sia necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio. L'autorità nazionale di sicurezza e l'Agenzia decidono entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro **tre** mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti.

## Emendamento 87

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il richiedente immette sul mercato **il sottosistema materiale rotabile e il sottosistema controllo-comando e segnalamento a bordo** soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato III.

#### *Emendamento*

1. Il richiedente immette sul mercato **i sottosistemi mobili** soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato III.

## Emendamento 88

### Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il veicolo è immesso sul mercato soltanto dopo **che l'Agenzia ha rilasciato l'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato** a norma del **paragrafo 5**.

#### *Emendamento*

1. Il veicolo è immesso sul mercato soltanto dopo **aver ottenuto un'autorizzazione del veicolo a norma del presente articolo**.

## Emendamento 89

### Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**L'autorizzazione del veicolo menziona:**

**a) il settore d'impiego;**

**b) i valori parametrici previsti dalle STI e, se del caso, dalle norme nazionali, applicabili alla verifica della compatibilità tecnica fra il veicolo e il settore d'impiego;**

*c) la conformità del veicolo alle pertinenti STI e normative nazionali in relazione ai parametri di cui alla lettera b);*

*d) le condizioni per l'impiego del veicolo e altre eventuali restrizioni.*

## **Emendamento 90**

### **Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

*2. L'Agenzia emana una decisione con cui autorizza l'immissione del veicolo sul mercato. L'autorizzazione attesta i valori parametrici, previsti dalle STI, applicabili alla verifica della compatibilità tecnica fra il veicolo e gli impianti fissi.*

*L'autorizzazione informa altresì circa la conformità del veicolo alle pertinenti STI e norme nazionali in relazione ai parametri applicabili.*

#### *Emendamento*

*2. L'autorizzazione del veicolo è rilasciata sulla base di un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo costituito dal richiedente, nel quale sono contenute prove documentali dei seguenti elementi:*

*– in relazione ai sottosistemi mobili che compongono il veicolo:*

*a) l'adeguata dichiarazione di verifica conformemente all'articolo 19;*

*b) la compatibilità tecnica all'interno del veicolo;*

*c) l'integrazione in condizioni di sicurezza all'interno del veicolo;*

*– in relazione al veicolo:*

*la compatibilità tecnica del veicolo con le reti nel settore d'impiego.*

## **Emendamento 91**

### **Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*La compatibilità tecnica è accertata in base alle pertinenti STI e, se del caso, alle norme nazionali e ai registri pertinenti. Ogniquale volta sono necessari collaudi per ottenere prove documentali della*

*compatibilità tecnica, le autorità nazionali di sicurezza interessate possono rilasciare autorizzazioni temporanee al richiedente per l'impiego del veicolo a fini di verifiche pratiche sulla rete. Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con il richiedente, si adopera affinché gli eventuali collaudi siano effettuati entro un mese dal ricevimento della domanda del richiedente. Se del caso, l'autorità nazionale di sicurezza adotta misure volte a garantire che i collaudi siano effettuati.*

*L'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi all'interno del veicolo è accertata in base alle pertinenti STI, ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva .../... [sulla sicurezza delle ferrovie nell'Unione] e, ove opportuno, alle norme nazionali.*

## **Emendamento 92**

### **Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. L'autorizzazione *d'immissione* del veicolo *sul mercato può prevedere condizioni di utilizzazione del veicolo ed altre restrizioni.*

#### *Emendamento*

3. *L'Agenzia rilascia* l'autorizzazione del veicolo *dopo aver valutato gli elementi del fascicolo di cui al paragrafo 2 entro un termine ragionevole prestabilito e in ogni caso entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti fornite dal richiedente. Entro un mese, l'Agenzia segnala al richiedente se la documentazione è completa o meno. Qualsiasi decisione negativa adottata in relazione a una domanda è debitamente motivata.*

*L'autorizzazione è riconosciuta in tutti gli Stati membri.*

*L'Agenzia si assume la piena responsabilità per le autorizzazioni che rilascia.*

## **Emendamento 93**

### **Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 4**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. L'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato è rilasciata sulla scorta di un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo costituito dal richiedente, nel quale sono contenute prove documentali:**

**soppresso**

**a) dell'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili che compongono il veicolo a norma dell'articolo 19;**

**b) della compatibilità tecnica dei sottosistemi di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base ai pertinenti STI, norme nazionali e registri;**

**c) dell'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi di cui alla lettera a) nel veicolo, accertata in base alle pertinenti STI e norme nazionali e ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva .../... [sulla sicurezza delle ferrovie].**

#### **Emendamento 94**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis, il richiedente può scegliere tra presentare la domanda di autorizzazione del veicolo all'Agenzia oppure all'autorità nazionale di sicurezza competente.**

#### **Emendamento 95**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. L'Agenzia adotta la decisione di cui al paragrafo 2 entro un termine ragionevole prestabilito, e comunque entro quattro**

**5. Qualunque decisione di negare l'autorizzazione di un veicolo è debitamente motivata. Il richiedente, entro**

*mesi* dal ricevimento *di tutte le informazioni pertinenti. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.*

*un mese* dal ricevimento *della decisione negativa, può presentare all'Agenzia o all'autorità nazionale di sicurezza, secondo il caso, una richiesta di riesame della decisione. L'Agenzia o l'autorità nazionale di sicurezza dispone di un termine di due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di riesame per confermare o riformare la propria decisione.*

## **Emendamento 96**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Se una decisione negativa è confermata dall'Agenzia, il richiedente può presentare ricorso alla commissione di ricorso prevista dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sull'Agenzia].*

## **Emendamento 97**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 20 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Se la decisione negativa di un'autorità nazionale di sicurezza è confermata, il richiedente può presentare ricorso all'organo competente per i ricorsi designato dallo Stato membro competente a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva .../... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. Gli Stati membri possono designare quale organo competente per tale procedura di ricorso l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 56 della direttiva 2012/34/UE.*

## **Emendamento 98**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 20 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. L'Agenzia può *rilasciare* l'autorizzazione *d'immissione* del veicolo *sul mercato per una serie di veicoli*. *L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.*

*Emendamento*

6. L'Agenzia può *modificare o revocare un'autorizzazione* del veicolo *se questo non soddisfa più le condizioni in base alle quali l'autorizzazione era stata rilasciata, motivando la propria decisione al riguardo*. *L'Agenzia aggiorna immediatamente il registro europeo definito all'articolo 43 bis.*

*Se un'autorità nazionale di sicurezza ritiene che un veicolo autorizzato non rispetti i requisiti essenziali, ne informa immediatamente l'Agenzia e tutte le altre autorità nazionali di sicurezza competenti. L'Agenzia decide le misure necessarie entro un mese. Qualora occorra adottare misure preventive urgenti, l'Agenzia può limitare o sospendere immediatamente l'autorizzazione prima di prendere una decisione.*

**Emendamento 99**

**Proposta di direttiva  
Articolo 20 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*7. Il richiedente può presentare ricorso avverso la decisione dell'Agenzia o la mancata decisione entro il termine di cui al paragrafo 5 dinanzi alla commissione dei ricorsi prevista all'articolo 51 del regolamento (UE) n. .../... [che istituisce l'Agenzia ferroviaria europea].*

*Emendamento*

*7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva, atti delegati conformemente all'articolo 46 per quanto riguarda norme dettagliate sulla procedura di autorizzazione, comprendenti:*

- a) orientamenti dettagliati intesi a descrivere e illustrare i requisiti per ottenere l'autorizzazione del veicolo nonché i documenti necessari;*
- b) le procedure relative al processo di autorizzazione, come il contenuto e i tempi per ogni fase del processo;*
- c) i criteri per la valutazione dei fascicoli dei richiedenti.*

## Emendamento 100

### Proposta di direttiva

#### Articolo 20 – paragrafo 8 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) è necessaria una nuova autorizzazione *d'immissione* del veicolo *sul mercato* se sono modificati i valori parametrici previsti dall'autorizzazione rilasciata in precedenza.

##### *Emendamento*

b) è necessaria una nuova autorizzazione del veicolo se sono modificati *in modo rilevante* i valori parametrici previsti dall'autorizzazione rilasciata in precedenza.

## Emendamento 101

### Proposta di direttiva

#### Articolo 20 – paragrafo 9

##### *Testo della Commissione*

**9. L'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato può, su domanda del richiedente, precisare le reti o linee, ovvero i gruppi di reti o di linee, in cui l'impresa ferroviaria può mettere in servizio il veicolo senza ulteriori verifiche o collaudi della compatibilità tecnica tra il veicolo e dette reti o linee. In tal caso il richiedente acclude alla richiesta la prova della compatibilità tecnica del veicolo con le reti o linee in questione.**

*La precisazione può anche, su domanda del richiedente iniziale o di un altro, essere aggiunta dopo il rilascio della pertinente autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 102

### Proposta di direttiva

#### Articolo 20 – paragrafo 9 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**9 bis. L'autorizzazione per i veicoli circolanti o destinati a circolare sull'infrastruttura ferroviaria di una rete ferroviaria isolata può essere rilasciata**

*anche dalle autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri in cui è situata la rete in questione. In tali casi, il richiedente può scegliere tra presentare la domanda all'Agenzia oppure alle autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri in questione.*

*Entro il periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis, le autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri in cui è situata una rete ferroviaria isolata stabiliscono procedure comuni di autorizzazione dei veicoli e garantiscono il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni dei veicoli da loro rilasciate. In caso di decisioni contrastanti delle autorità nazionali di sicurezza e in assenza di qualsiasi decisione reciprocamente accettabile, l'Agenzia adotta una decisione conseguente a norma dell'articolo 16 del regolamento n. ... / ... [regolamento sull'Agenzia].*

*Se alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis le suddette autorità nazionali di sicurezza non hanno stabilito procedure comuni di autorizzazione e di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni dei veicoli, le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate esclusivamente dall'Agenzia.*

*Se invece vengono stabilite procedure comuni di autorizzazione e di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni dei veicoli, le autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri che possiedono reti ferroviarie isolate possono continuare a rilasciare autorizzazioni dei veicoli e il richiedente può scegliere tra presentare la domanda di autorizzazione del veicolo all'Agenzia oppure alle competenti autorità di sicurezza nazionale anche dopo la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis.*

*Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti verso l'interoperabilità sulla rete*

*ferroviaria isolata e procede, se necessario, a presentare l'adeguata proposta legislativa.*

## **Emendamento 103**

### **Proposta di direttiva Articolo 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 20 bis*

##### *Immatricolazione dei veicoli autorizzati*

*Un veicolo, anteriormente alla sua prima utilizzazione e dopo il rilascio dell'autorizzazione ad esso relativa a norma dell'articolo 20, è immatricolato nel registro su richiesta del detentore.*

*Quando l'autorizzazione ad esso relativa è stata rilasciata dall'Agenzia, il veicolo è immatricolato nel registro europeo dei veicoli a norma dell'articolo 43 bis.*

*Quando il settore d'impiego del veicolo è limitato al territorio di uno Stato membro e l'autorizzazione del veicolo è stata rilasciata da un'autorità nazionale di sicurezza, esso è immatricolato nel registro nazionale dei veicoli di tale Stato membro a norma dell'articolo 43.*

## **Emendamento 104**

### **Proposta di direttiva Articolo 21 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Messa in servizio di* veicoli

*Impiego dei* veicoli

## **Emendamento 105**

### **Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'impresa ferroviaria *mette in servizio il*

1. L'impresa ferroviaria, *prima di utilizzare*

*veicolo soltanto dopo averne verificato, in consultazione con il gestore dell'infrastruttura, sia la compatibilità tecnica con il tragitto sia l'integrazione in condizioni di sicurezza nel sistema in cui è destinato a circolare, accertate in base ai pertinenti STI, norme nazionali e registri e ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva .../... [sulla sicurezza delle ferrovie].*

*un veicolo nel settore d'impiego specificato nell'autorizzazione del veicolo, si assicura, mediante il proprio sistema di gestione della sicurezza:*

#### **Emendamento 106**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

*A tal fine il veicolo ottiene preliminarmente l'autorizzazione d'immissione del veicolo sul mercato a norma dell'articolo 20.*

###### *Emendamento*

*a) che il veicolo sia stato autorizzato a norma dell'articolo 20 e sia debitamente immatricolato;*

#### **Emendamento 107**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*a bis) della compatibilità tecnica tra il veicolo e il tragitto sulla base del registro dell'infrastruttura, delle pertinenti STI e di ogni altra informazione che il gestore dell'infrastruttura deve fornire gratuitamente ed entro un termine ragionevole, qualora il registro dell'infrastruttura non esista o sia incompleto; nonché*

#### **Emendamento 108**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*a ter) dell'integrazione del veicolo nella composizione del treno in cui il veicolo è*

*destinato a circolare, in base ai sistemi di gestione della sicurezza di cui all'articolo 9 della direttiva sulla sicurezza e alla STI concernente l'esercizio e la gestione.*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Al fine di aiutare le imprese ferroviarie a verificare la compatibilità tecnica e l'integrazione in condizioni di sicurezza tra il veicolo e il tragitto o i tragitti, il gestore dell'infrastruttura, su richiesta, fornisce alle imprese ferroviarie informazioni supplementari relative alle caratteristiche del tragitto o dei tragitti.*

## **Emendamento 110**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 21 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'impresa ferroviaria comunica la decisione **sulla messa in servizio** del veicolo all'Agenzia, al gestore dell'infrastruttura e alla pertinente autorità nazionale di sicurezza. La decisione è registrata nel registro d'immatricolazione nazionale di cui all'articolo 43.

2. L'impresa ferroviaria comunica la decisione **sull'utilizzazione** del veicolo all'Agenzia, al gestore dell'infrastruttura e alla pertinente autorità nazionale di sicurezza. La decisione è registrata nel registro d'immatricolazione nazionale di cui all'articolo 43 **e nel registro europeo dei veicoli di cui all'articolo 43 bis.**

## **Emendamento 111**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 21 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un veicolo esistente è necessaria una nuova dichiarazione "CE" di verifica ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4. È parimenti necessaria una nuova decisione**

**soppresso**



*dell'impresa ferroviaria sulla messa in servizio del veicolo in ciascuno dei casi seguenti:*

*a) il livello di sicurezza globale del sottosistema interessato può risentire dei lavori previsti;*

*b) la decisione è richiesta dalle STI pertinenti.*

## **Emendamento 112**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – titolo**

*Testo della Commissione*

Autorizzazione *d'immissione di tipi di veicoli sul mercato*

*Emendamento*

Autorizzazione *del tipo di veicolo*

## **Emendamento 113**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

1. L'Agenzia *rilascia l'autorizzazione d'immissione del tipo di veicolo sul mercato.*

*Emendamento*

1. L'Agenzia, *o le autorità nazionali di sicurezza durante il periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis, rilasciano le autorizzazioni dei tipi di veicoli.*

## **Emendamento 114**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

L'Agenzia *fornisce* orientamenti particolareggiati sulla procedura per ottenere l'autorizzazione *d'immissione* del tipo di veicolo *sul mercato*. Un documento orientativo per la compilazione della domanda, che illustra e spiega i requisiti da soddisfare per ottenere l'autorizzazione *d'immissione del tipo di veicolo sul mercato* ed elenca i documenti necessari, è messo gratuitamente a disposizione dei

*Emendamento*

L'Agenzia *e le autorità nazionali di sicurezza forniscono* orientamenti particolareggiati sulla procedura per ottenere l'autorizzazione del tipo di veicolo. Un documento orientativo per la compilazione della domanda, che illustra e spiega i requisiti da soddisfare per ottenere l'autorizzazione ed elenca i documenti necessari, è messo gratuitamente a disposizione dei richiedenti. Le autorità

richiedenti. Le autorità nazionali di sicurezza cooperano con l'Agenzia nella divulgazione delle pertinenti informazioni.

nazionali di sicurezza cooperano con l'Agenzia nella divulgazione delle pertinenti informazioni.

## Emendamento 115

### Proposta di direttiva

#### Articolo 22 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Tuttavia, se **rilascia** l'autorizzazione **d'immissione** del veicolo **sul mercato**, l'Agenzia **rilascia allo stesso tempo** l'autorizzazione **a immettere sul mercato il tipo di veicolo corrispondente**.

##### *Emendamento*

2. Tuttavia, se l'autorizzazione del veicolo **è rilasciata dall'Agenzia o dalle autorità nazionali di sicurezza**, l'autorizzazione **del tipo di veicolo è rilasciata allo stesso tempo**.

## Emendamento 116

### Proposta di direttiva

#### Articolo 22 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Il veicolo conforme a un tipo per il quale è già stata rilasciata l'autorizzazione **d'immissione sul mercato del tipo di veicolo** ottiene l'autorizzazione **d'immissione** del veicolo **sul mercato** senza ulteriori verifiche, in base a una dichiarazione di conformità a detto tipo presentata dal richiedente.

##### *Emendamento*

3. Il veicolo conforme a un tipo **di veicolo** per il quale è già stata rilasciata l'autorizzazione ottiene l'autorizzazione del veicolo senza ulteriori verifiche, in base a una dichiarazione di conformità a detto tipo presentata dal richiedente.

## Emendamento 117

### Proposta di direttiva

#### Articolo 22 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Qualora siano modificate le disposizioni delle STI o delle norme nazionali alla base del rilascio dell'autorizzazione **d'immissione** del tipo di veicolo **sul mercato**, la STI o norma nazionale stabilisce se l'autorizzazione preesistente resti valida o debba essere rinnovata. Se l'autorizzazione deve essere rinnovata, le verifiche effettuate dall'Agenzia possono

##### *Emendamento*

4. Qualora siano modificate le disposizioni delle STI o delle norme nazionali alla base del rilascio dell'autorizzazione del tipo di veicolo, la STI o **la** norma nazionale stabilisce se l'autorizzazione **del tipo di veicolo** preesistente resti valida o debba essere rinnovata. Se l'autorizzazione deve essere rinnovata, le verifiche effettuate dall'Agenzia possono riguardare soltanto le

riguardare soltanto le norme modificate. Il rinnovo dell'autorizzazione ***all'immissione*** del tipo di veicolo ***sul mercato*** non influisce sulle autorizzazioni ***d'immissione*** del veicolo ***sul mercato*** già rilasciate in base alla preesistente autorizzazione ***d'immissione*** del tipo di veicolo ***sul mercato***.

norme modificate. Il rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo non influisce sulle autorizzazioni del veicolo già rilasciate in base alla preesistente autorizzazione del tipo di veicolo.

## **Emendamento 118**

### **Proposta di direttiva Articolo 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 22 bis***

##### ***Cooperazione tra l'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza***

***Ai fini degli articoli 18, 20 e 22, l'Agenzia può concludere accordi di cooperazione con le autorità nazionali di sicurezza a norma dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sull'Agenzia].***

***Tali accordi possono essere accordi specifici o accordi quadro e possono coinvolgere una o più autorità nazionali di sicurezza. Essi contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per le prestazioni da fornire e specificano i termini che si applicano a tal fine, nonché i particolari della ripartizione delle tariffe pagate dal richiedente.***

***Essi possono altresì includere disposizioni specifiche sulla cooperazione nel caso di reti che necessitano di conoscenze specifiche per ragioni geografiche, oppure a causa dell'implementazione avanzata dell'ERTMS o di un diverso scartamento dei binari, o per ragioni storiche, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi che il richiedente deve sostenere. Tali accordi sono conclusi prima che l'Agenzia sia abilitata a ricevere domande in conformità della presente direttiva e, in ogni caso, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente***

*direttiva.*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 per quanto riguarda i suddetti accordi di cooperazione. Tali atti delegati sono adottati entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

*La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, cinque anni dopo la conclusione del primo accordo di cooperazione e successivamente ogni tre anni, una relazione di valutazione degli accordi di cooperazione conclusi dall'Agenzia.*

## **Emendamento 119**

### **Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

#### *Emendamento*

a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato, ***nonché una formazione sugli aspetti concernenti l'accessibilità;***

## **Emendamento 120**

### **Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Qualsiasi veicolo messo in servizio nel sistema ferroviario dell'Unione reca un numero europeo del veicolo (NEV), che gli è attribuito ***dall'autorità nazionale di sicurezza competente per territorio anteriormente alla prima messa in servizio.***

#### *Emendamento*

1. Qualsiasi veicolo messo in servizio nel sistema ferroviario dell'Unione reca un numero europeo del veicolo (NEV), che gli è attribuito ***dall'Agenzia al momento del rilascio dell'autorizzazione.***

## **Emendamento 121**

### **Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'impresa ferroviaria che utilizza il veicolo provvede a che sia contrassegnato con il NEV che gli è attribuito.

*Emendamento*

2. L'impresa ferroviaria che utilizza il veicolo provvede a che sia contrassegnato con il NEV che gli è attribuito ***ed è responsabile e garante della corretta immatricolazione del veicolo.***

**Emendamento 122**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) è ***accessibile alle autorità nazionali di sicurezza e agli organismi investigativi designati a norma degli articoli 16 e 21 della direttiva [...]/... sulla sicurezza delle ferrovie], nonché, per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione designati ai sensi degli articoli 55 e 56 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico<sup>16</sup>, all'Agenzia, alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture e alle persone o organizzazioni che immatricolano veicoli o che figurano nel registro.***

*Emendamento*

c) è ***pubblico.***

---

<sup>16</sup> *GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.*

**Emendamento 123**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Per ciascun veicolo, il registro contiene almeno le seguenti informazioni:***

***a) il NEV;***

***b) gli estremi della dichiarazione di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata;***

- c) le generalità del detentore e del proprietario del veicolo;*
- d) le eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo;*
- e) il soggetto responsabile della manutenzione.*

## Emendamento 124

### Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il titolare dell'immatricolazione comunica immediatamente all'autorità nazionale di sicurezza di ogni Stato membro in cui il veicolo è stato **messo in servizio** qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro di immatricolazione nazionale, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare all'immatricolazione dello stesso.

#### *Emendamento*

3. Il titolare dell'immatricolazione comunica immediatamente all'autorità nazionale di sicurezza di ogni Stato membro in cui il veicolo è stato **impiegato** qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro di immatricolazione nazionale, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare all'immatricolazione dello stesso.

## Emendamento 125

### Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. ***Fintantoché i registri di immatricolazione nazionali degli Stati membri non sono collegati***, ciascuno Stato membro aggiorna il proprio registro inserendovi le modifiche apportate da un altro Stato membro al suo registro, limitatamente ai dati che lo riguardano.

#### *Emendamento*

4. Ciascuno Stato membro aggiorna il proprio registro inserendovi le modifiche apportate da un altro Stato membro al suo registro, limitatamente ai dati che lo riguardano.

## Emendamento 126

### Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Nel caso di veicoli messi in servizio per

#### *Emendamento*

5. Nel caso di veicoli messi in servizio per

la prima volta in un paese terzo e successivamente in uno Stato membro, tale Stato membro assicura che i dati sul veicolo possano essere ricercati tramite il registro di immatricolazione nazionale *o in virtù delle disposizioni di un accordo internazionale.*

la prima volta in un paese terzo e successivamente *impiegati* in uno Stato membro, tale Stato membro assicura che i dati sul veicolo possano essere ricercati tramite il registro di immatricolazione nazionale.

## Emendamento 127

### Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. I registri di immatricolazione nazionali sono integrati nel registro di immatricolazione europeo alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 50 bis, eccetto nei casi indicati all'articolo 20, paragrafo 9 bis, alle condizioni stabilite in detto articolo. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato standard del documento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.*

## Emendamento 128

### Proposta di direttiva Articolo 43 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 43 bis*

##### *Registro europeo dei veicoli*

*1. L'Agenzia tiene un registro dei veicoli messi in servizio nell'Unione. Tale registro soddisfa i seguenti criteri:*

- a) è conforme alle specifiche comuni definite al paragrafo 2;*
- b) è tenuto aggiornato dall'Agenzia;*
- c) è pubblico.*

*2. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione specifiche comuni su contenuto, formato dei dati, architettura*

*funzionale e tecnica, modalità operative, incluse le modalità per lo scambio di dati, e norme per l'introduzione e la consultazione dei dati per i registri di immatricolazione europei. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.*

*3. Il titolare dell'immatricolazione comunica immediatamente all'Agenzia qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro europeo dei veicoli, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare all'immatricolazione dello stesso.*

*4. Per ciascun veicolo il registro contiene almeno le seguenti informazioni:*

- a) il NEV;*
- b) gli estremi della dichiarazione "CE" di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata;*
- c) gli estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 44;*
- d) le generalità del detentore e del proprietario del veicolo;*
- e) le eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo;*
- f) il soggetto responsabile della manutenzione.*

*L'Agenzia aggiorna immediatamente il registro ogniqualvolta rilascia, rinnova, modifica, sospende o revoca l'autorizzazione del veicolo.*

*5. Nel caso di veicoli utilizzati per la prima volta in un paese terzo e successivamente utilizzati in uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i dati sul veicolo – inclusi almeno i dati relativi al detentore del veicolo, al soggetto responsabile della manutenzione e alle restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo – possano essere ricercati tramite il registro europeo dei veicoli o in virtù delle disposizioni di un accordo internazionale.*



## Emendamento 129

### Proposta di direttiva

#### Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*c) è collegato con tutti i registri di immatricolazione nazionali.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 130

### Proposta di direttiva

#### Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Per ciascun tipo di veicolo, detto registro riporta almeno le seguenti informazioni:*

*a) le caratteristiche tecniche del tipo di veicolo, quali definite nella STI pertinente;*

*b) il nome del fabbricante;*

*c) le date e gli estremi delle successive autorizzazioni per il tipo di veicolo in questione, incluse le eventuali restrizioni o revoche;*

*d) le caratteristiche di progettazione destinate alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità;*

*e) le generalità del proprietario e del detentore del veicolo.*

*L'Agenzia aggiorna immediatamente il registro ogniqualvolta rilascia, rinnova, modifica, sospende o revoca l'autorizzazione di messa in servizio di un tipo di veicolo.*

## Emendamento 131

### Proposta di direttiva

#### Articolo 45 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro *pubblica* un

*Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro *garantisce la*

registro dell'infrastruttura che indica i valori parametrici di rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati.

**pubblicazione di** un registro dell'infrastruttura che indica i valori parametrici di rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati.

### Emendamento 132

#### Proposta di direttiva Articolo 45 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Il registro dell'infrastruttura può prevedere condizioni di utilizzazione degli impianti fissi ed altre restrizioni.

##### *Emendamento*

3. Il registro dell'infrastruttura può prevedere condizioni di utilizzazione degli impianti fissi ed altre restrizioni, **includere restrizioni temporanee vigenti per più di sei mesi**.

### Emendamento 133

#### Proposta di direttiva Articolo 45 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Ciascuno Stato membro **aggiorna** il registro dell'infrastruttura a norma della decisione 2011/633/UE della Commissione.

##### *Emendamento*

4. Ciascuno Stato membro **garantisce l'aggiornamento del** registro dell'infrastruttura a norma della decisione 2011/633/UE della Commissione.

### Emendamento 134

#### Proposta di direttiva Articolo 45 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Al registro dell'infrastruttura **possono esserne** associati altri, come un registro sull'accessibilità.

##### *Emendamento*

5. Al registro dell'infrastruttura **ne sono** associati altri, come un registro sull'accessibilità **per le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità**.

### Emendamento 135

#### Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere *dalla* data di entrata in vigore della presente direttiva.

*Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, *all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 7 bis*, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere *da [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]*.

*La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.*

**Emendamento 136**

**Proposta di direttiva  
Articolo 49 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 49 bis*

*Sanzioni*

*La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 al fine di creare un regime di sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti nella presente direttiva per l'adozione di decisioni da parte dell'Agenzia. Istituisce altresì un regime di indennizzi per il caso in cui la commissione di ricorso prevista nel regolamento sull'Agenzia prenda una decisione favorevole a un destinatario di una decisione dell'Agenzia. Le sanzioni e il regime di indennizzi devono essere efficaci, proporzionali, non discriminatori e dissuasivi.*

## Emendamento 137

### Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni **tre** anni, e per la prima volta **tre** anni dopo la pubblicazione della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'interoperabilità del sistema ferroviario. Detta relazione contiene anche un'analisi dei casi previsti all'articolo 7 e dell'applicazione del capo V.

#### *Emendamento*

1. Ogni **due** anni, e per la prima volta **due** anni dopo la pubblicazione della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'interoperabilità del sistema ferroviario. Detta relazione contiene anche un'analisi dei casi previsti all'articolo 7 e dell'applicazione del capo V. ***In funzione dei risultati della relazione, la Commissione propone miglioramenti e misure intese a rafforzare il ruolo dell'Agenzia nell'applicazione dell'interoperabilità.***

## Emendamento 138

### Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. Due anni dopo la pubblicazione della presente direttiva, e previa consultazione delle varie parti interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'Agenzia e sui progressi da essa compiuti nell'esercizio delle sue nuove competenze.***

## Emendamento 139

### Proposta di direttiva Articolo 50 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente uno strumento capace di fornire, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, una panoramica del

#### *Emendamento*

2. L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente uno strumento capace di fornire, su richiesta di uno Stato membro, ***del Parlamento europeo*** o della

livello di interoperabilità del sistema ferroviario. Tale strumento si avvale delle informazioni incluse nei registri previsti al capo VII .

Commissione, una panoramica del livello di interoperabilità del sistema ferroviario. Tale strumento si avvale delle informazioni incluse nei registri previsti al capo VII .

## **Emendamento 140**

### **Proposta di direttiva Articolo 50 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 50 bis*

##### *Regime transitorio*

*Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 9 bis, a partire da quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, le autorizzazioni dei veicoli di cui agli articoli 20 e 22 sono rilasciate dall'Agenzia. Durante tale periodo transitorio, l'autorizzazione del veicolo può essere rilasciata dall'Agenzia o dall'autorità nazionale di sicurezza competente, a scelta del richiedente.*

*L'Agenzia dispone della capacità organizzativa e delle competenze necessarie ad adempiere a tutte le sue funzioni a norma degli articoli 18, 20 e 22 entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

*Al fine di adempiere ai propri obblighi, l'Agenzia può concludere accordi di cooperazione con le autorità nazionali di sicurezza a norma dell'articolo 22 bis.*

## **Emendamento 141**

### **Proposta di direttiva Articolo 51 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono continuare a applicare le disposizioni del capo V della direttiva 2008/57/CE fino al [*due anni*] dopo la data di entrata in vigore].

1. Gli Stati membri possono continuare a applicare le disposizioni del capo V della direttiva 2008/57/CE fino al [*un anno*] dopo la data di entrata in vigore].

## Emendamento 142

### Proposta di direttiva Articolo 52

#### *Testo della Commissione*

Gli allegati IV, V, VI, VII e IX della direttiva 2008/57/CE si applicano fino alla data di applicazione dei corrispondenti atti di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7 e all'articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva.

#### *Emendamento*

Gli allegati IV, V, VI, VII e IX della direttiva 2008/57/CE si applicano fino alla data di applicazione dei corrispondenti **atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 7 bis, e degli** atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva.

## Emendamento 143

### Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 7, all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6, agli articoli da 17 a 21, all'articolo 22, paragrafi da 3 a 7, agli articoli da 23 a 36, all'articolo 37, paragrafo 2, agli articoli 38 e 39, agli articoli da 41 a 43, all'articolo 45, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 51 e agli allegati da I a III entro [**due anni** dopo la data di entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure e una tavola di concordanza tra esse e la presente direttiva. La tavola di concordanza è necessaria per permettere a tutti gli interessati d'individuare chiaramente le pertinenti disposizioni vigenti a livello nazionale in applicazione della presente direttiva.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 7, all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6, agli articoli da 17 a 21, all'articolo 22, paragrafi da 3 a 7, agli articoli da 23 a 36, all'articolo 37, paragrafo 2, agli articoli 38 e 39, agli articoli da 41 a 43, all'articolo 45, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 51 e agli allegati da I a III entro [**un anno** dopo la data di entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure e una tavola di concordanza tra esse e la presente direttiva. La tavola di concordanza è necessaria per permettere a tutti gli interessati d'individuare chiaramente le pertinenti disposizioni vigenti a livello nazionale in applicazione della presente direttiva.

## Emendamento 144

### Proposta di direttiva Articolo 55 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

La direttiva 2008/57/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal [**due anni** dopo la data di entrata in vigore], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento *nella legislazione nazionale* delle direttive indicati nell'allegato IV, parte B.

#### *Emendamento*

La direttiva 2008/57/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal [**un anno** dopo la data di entrata in vigore], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento *nel diritto nazionale* delle direttive indicati nell'allegato IV, parte B.

## Emendamento 145

### Proposta di direttiva Allegato I – punto 1

#### *Testo della Commissione*

#### 1. Rete

Ai fini della presente direttiva, la rete dell'Unione comprende:

– le linee appositamente costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h;

– le linee appositamente adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità dell'ordine di 200 km/h;

– le linee appositamente adattate per l'alta velocità, aventi carattere specifico a causa di vincoli topografici o relativi al rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocità deve essere adeguata caso per caso. Questa categoria comprende anche le linee di interconnessione fra le reti ad alta velocità e quelle convenzionali, gli attraversamenti delle stazioni, gli accessi ai terminal, ai

#### *Emendamento*

#### 1. Rete

A fini della presente direttiva, la rete dell'Unione comprende ***i seguenti elementi della rete ad alta velocità definiti alle lettere a), b) e c) e della rete convenzionale definiti alle lettere da d) a i)***:

***a)*** le linee appositamente costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h, ***che permettono, in circostanze adeguate, di raggiungere velocità superiori a 300 km/h;***

***b)*** le linee appositamente adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità dell'ordine di 200 km/h;

***c)*** le linee appositamente adattate per l'alta velocità, aventi carattere specifico a causa di vincoli topografici o relativi al rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocità deve essere adeguata caso per caso. Questa categoria comprende anche le linee di interconnessione fra le reti ad alta velocità e quelle convenzionali, gli attraversamenti delle stazioni, gli accessi ai terminal, ai

depositi ecc. che sono percorsi a velocità convenzionale dal materiale rotabile ad alta velocità;

– le linee convenzionali previste per il traffico "passeggeri";

– le linee convenzionali previste per il traffico misto (passeggeri e merci);

– le linee convenzionali previste per il traffico "merci";

– i nodi "passeggeri";

– i nodi merci, compresi i terminali intermodali;

– le linee di collegamento degli elementi sopra elencati.

La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico.

depositi ecc. che sono percorsi a velocità convenzionale dal materiale rotabile ad alta velocità;

**d)** le linee convenzionali previste per il traffico "passeggeri";

**e)** le linee convenzionali previste per il traffico misto (passeggeri e merci);

**f)** le linee convenzionali previste per il traffico "merci";

**g)** i nodi "passeggeri";

**h)** i nodi merci, compresi i terminali intermodali;

**i)** le linee di collegamento degli elementi sopra elencati.

La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico.

## Emendamento 146

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – parte 2 – comma 1 – trattino 1 bis, trattino 1 ter comma 1 e trattino 1 ter comma 1 bis (nuovi)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**– veicoli progettati per circolare a una velocità di almeno 250 km/h sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità, pur permettendo, in determinate circostanze, di raggiungere velocità superiori a 300 km/h;**

**– veicoli progettati per circolare a una velocità dell'ordine di 200 km/h su linee ad alta velocità o su linee appositamente costruite o specificatamente adattate per l'alta velocità, quando ciò è compatibile con le capacità di tali linee.**

**Inoltre, i veicoli progettati per circolare a una velocità massima inferiore a 200**



*km/h atti a circolare su tutta o parte della rete transeuropea ad alta velocità, se compatibili con il livello delle prestazioni di tale rete, soddisfano i requisiti volti a garantire l'utilizzazione sicura su tale rete. A tal fine, le STI per i veicoli convenzionali specificano anche i requisiti di utilizzazione sicura dei veicoli convenzionali sulle reti ad alta velocità.*

#### **Emendamento 147**

##### **Proposta di direttiva Allegato I – parte 2 – comma 1 – trattino 2**

###### *Testo della Commissione*

– carri merci, compresi i veicoli progettati per il trasporto di autocarri;

###### *Emendamento*

– carri merci, compresi i veicoli **bassi** progettati per **l'intera rete e i veicoli progettati per** il trasporto di autocarri;

#### **Emendamento 148**

##### **Proposta di direttiva Allegato III – parte 2 – sezione 2.4 – punto 2.4.1 – comma 5**

###### *Testo della Commissione*

In caso di pericolo, alcuni dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo.

###### *Emendamento*

In caso di pericolo, alcuni dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista **e/o al capotreno e di chiedere** al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo **o questi ultimi**.

#### **Emendamento 149**

##### **Proposta di direttiva Allegato III – parte 2 – sezione 2.4 – punto 2.4.1 – comma 6**

###### *Testo della Commissione*

**Le porte di accesso devono essere munite di un sistema** di chiusura e di apertura **che garantisca** la sicurezza dei passeggeri.

###### *Emendamento*

**Deve essere possibile salire e scendere dai treni in sicurezza. I meccanismi di** chiusura e di apertura **delle porte, l'ampiezza dello spazio tra binario e marciapiede e le misure adottate per la preparazione del treno alla partenza devono garantire** la sicurezza dei

passaggeri. ***I treni devono essere progettati in modo che i passeggeri non possano rimanervi impigliati.***

## **Emendamento 150**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato III – parte 2 – sezione 2.4 – punto 2.4.1 – comma 10**

#### *Testo della Commissione*

I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante.

#### *Emendamento*

I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante ***e/o del personale di macchina.***

## **Emendamento 151**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato III – parte 2 – sezione 2.4 – punto 2.4.1 – comma 10 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Ai passeggeri vanno comunicate informazioni complete e facilmente comprensibili in merito alle regole applicabili tanto nelle stazioni ferroviarie quanto sui treni (divieti di passaggio, accessi e uscite, istruzioni di comportamento, accessibilità per le persone a mobilità ridotta, significato delle segnalazioni, zone pericolose ecc.).***

## **Emendamento 152**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato III – parte 2 – sezione 2.4 – punto 2.4.3 – comma 3**

#### *Testo della Commissione*

Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui è prevista, tenendo conto delle pertinenti condizioni climatiche.

#### *Emendamento*

Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui è prevista, tenendo conto delle pertinenti condizioni climatiche ***e topografiche.***

## Emendamento 153

### Proposta di direttiva

#### Allegato III – parte 2 – sezione 2.6 – punto 2.6.1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

L'uniformazione delle norme operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello dei centri di controllo devono garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.

##### *Emendamento*

L'uniformazione delle norme operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, ***del servizio tecnico, dei dirigenti centrali***, del personale viaggiante e di quello dei centri di controllo devono garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni. ***È opportuno adoperarsi per garantire in tutta l'Unione un elevato livello di formazione attestato da qualifiche avanzate.***